

**Portale Sistema Puglia - [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it)**

**FAQ su: Fondo Tranched Cover 2 Avviso**

*Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 12/02/2014 09:02:11*

*Contiene: 15 FAQ*

*1-(D) Con riferimento all art. 4.1.f della 2° edizione dell Avviso Tranché cover, a quali tassi benchmark si dovrà fare riferimento per la proposta delle offerte economiche?*

(R) L Avviso non definisce la correlazione tra struttura del finanziamento e parametro da utilizzare; è di tutta evidenza che, soprattutto con riferimento al tasso fisso, sarebbe poco ragionevole un parametro disallineato rispetto alla durata del finanziamento. Pertanto, a titolo esemplificativo, si ritiene che in caso di finanziamento a tasso fisso della durata di 6 anni, il ragionevole parametro da utilizzare è l Eurirs a 6 anni.

*2-(D) Con riferimento all art. 5.1 dell Avviso ed, in particolare, ai finanziamenti del portafoglio, si propongono i seguenti quesiti: 1. I settori elencati al punto a. sono gli unici a essere coperti? 2. Sempre al punto a., i finanziamenti per attività di innovazione sono gli unici coperti dal fondo o questa è un indicazione di priorità? In altre parole, il termine operanti prioritariamente si riferisce all attività sociale della singola impresa beneficiaria oppure è riferibile all intero portafoglio (i.e. i finanziamenti devono essere concessi prioritariamente a imprese operanti nei settori indicati, ma ciò non esclude che possano beneficiare dei finanziamenti imprese operanti anche in altri settori)? 3. Cosa si intende puntualmente per attività di innovazione ? 4. Cosa si intende puntualmente per investimenti iniziali ?*

(R) 1. I finanziamenti possono essere concessi alle PMI operanti in tutti i settori fatte salve le limitazioni di cui alla normativa comunitaria e regionale, esplicitamente riportate nell art. 4, comma 2, dell Avviso. 2. Ai sensi dell art. 5 dell Avviso, con riferimento ai prestiti finalizzati agli investimenti di imprese innovative, tali finanziamenti devono essere concessi prioritariamente per la realizzazione di investimenti di imprese operanti nei settori ICT, Energia e Ambiente, Biotecnologie e Farmaceutica (Life Sciences), Elettronica e Biomedicale, Edilizia sostenibile e Meccanica. E corretta l interpretazione data. 3. Per attività di innovazione si intende l attività legata a un processo che consente di sviluppare nel breve-medio periodo prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell arte nel settore interessato e almeno nel territorio regionale, che comportino un rischio di insuccesso tecnologico e industriale (definizione recepita all art. 10 del Regolamento Reg. 20/2008 dal punto 5.4 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - Comunicazione 2006/C 323/01). 4. Per investimenti iniziali si intendono gli investimenti in attivi materiali e immateriali relativi alla costituzione di un nuovo stabilimento, all'estensione di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente, mediante prodotti aggiuntivi o al cambiamento fondamentale del processo produttivo.

*3-(D) Per quanto riguarda l art. 6 bis e ter dell Avviso, si ritiene che l intervento di soggetti terzi per la sottoscrizione della tranche mezzanina di cui al punto 7 dell art. 6 ter sia possibile anche nel caso di costituzione di portafoglio di esposizioni creditizie da parte dell originator SENZA l intervento dei Confidi (art. 6 bis). E corretta tale interpretazione? Se così non fosse, l intervento previsto dalla modalità 6 bis sarebbe irrealizzabile poiché nessuna Banca nazionale potrà ottenere una tranche senior pari al 90%.*

(R) L interpretazione è corretta.

*4-(D) Per ciò che concerne l art. 6 bis: 1. Come va interpretata la dimensione massima di intervento di Puglia Sviluppo? In particolare, Puglia Sviluppo interverrà per complessivi 7,5 milioni di equivalenti all 80% della tranche junior o per l 80% dei 7,5 milioni di (i.e. 6 milioni di)? 2. Per il restante 20% (non garantito), è sufficiente il rispetto delle disposizioni regolamentari consistenti nel mantenimento di un interesse economico netto nelle tranche junior e mezzanina pari ad almeno il 5%?*

(R) 1. La copertura fornita dal Fondo per le perdite su tranches junior è pari all 80% della perdita registrata su ciascun finanziamento. Con riferimento all art. 6-bis (costituzione del portafoglio senza l intervento dei confidi), si evidenzia che la tranche junior non può essere superiore ad 7.500.000,00. L intervento di Puglia Sviluppo si attua attraverso la costituzione in pegno di un junior cash collateral, in favore dell originator, per un importo massimo pari all 80% , ossia pari ad 6.000.000,00. 2. Con riferimento alla quota relativa al 20% della tranche junior (ed eventualmente al 20% della tranche mezzanina) rimasta a carico dell originator, è possibile acquisire garanzie personali e/o reali nel rispetto della percentuale di retention (attualmente 5%) prevista dalle disposizioni di vigilanza prudenziale.

*5-(D) Art. 11 punto 1.1.2 dell Avviso: ci sono ulteriori indicazioni (es., formato, lunghezza) oltre agli argomenti dei capitoli riguardo alla relazione tecnica da preparare?*

(R) È condizione necessaria e sufficiente, redigere la Relazione Tecnica, ai fini della partecipazione al bando, secondo lo schema riportato in allegato 2, ai sensi dell art. 11, punto 1.1.2. Non sono previste altre indicazioni.

*6-(D) Art. 11 punto 1.2- Tabella 1:1. La classe di merito creditizio si riferisce ai singoli finanziamenti o alle tranche? 2. Nel caso in cui la tabella 1 si riferisca ai singoli finanziamenti, è necessario evidenziare che nessuna PMI ha un rating S&P s, Fitch o Moody s: conseguentemente, si deduce che ogni banca potrà utilizzare una propria tabella di equipollenza tra rating interno e rating S&P s/ Fitch/ Moody s al fine di compilare la tabella 1. E corretta tale*

interpretazione?3. Nel caso si tratti dei singoli finanziamenti, il pricing inserito nella tabella è vincolante ai fini dell'ottenimento dell'intervento di Puglia Sviluppo? Come si gestiscono situazioni di pricing differente a causa ad esempio di mutate condizioni di contesto di mercato?4. Si richiedono chiarimenti rispetto alla nozione di dimensione delle esposizioni creditizie con riferimento al rating di appartenenza, nonché in relazione al Cash collateral junior e al Cash collateral mezzanine: anche in tal caso, è opportuno comprendere se ci si riferisca ai finanziamenti o al portafoglio nel suo complesso (i.e. è da intendersi dimensione delle tranche). Dato che per le banche non-IRB l'esatto tranching del portafoglio (e l'esatta composizione dello stesso) sarà nota solo a valle dell'intervento, si prega di chiarire se il dato indicato è vincolante o meno.5. La tabella 1 va compilata in tutte le sue parti?6. Rispetto all'allegato 4, come vengono valutati i 4 elementi ai fini della graduatoria?

(R) 1. Le classi di merito creditizio indicate dalla Tabella 1, di cui all'art. 12, si riferiscono ai singoli finanziamenti.2. È corretta l'interpretazione data.3. Il pricing indicato nell'offerta economica è vincolante ai fini dell'intervento di Puglia Sviluppo, salvo quanto previsto dall'art. 16 Clausola di salvaguardia dell'Avviso.4. Ai sensi dell'art. 11, punto 1.2, lett. a), è necessario che l'originator indichi l'importo del portafoglio complessivo di finanziamenti da erogare, lo spessore della tranche junior ed eventualmente delle tranche mezzanine, con i relativi punti di stacco. Tali dati sono meramente indicativi e non vincolanti. 5. È necessario che sia completata la colonna B Tasso offerto. 6. I 4 elementi indicati nell'allegato 4 sono utili per la migliore descrizione dell'offerta economica. La valutazione dell'offerta sarà realizzata secondo le modalità descritte nell'art. 12, commi 5, 6 e 7.

7-(D) Art. 12.6: Come verrà determinata la premialità? Per ottenere 10 punti, che percentuale di finanziamenti dovrà avere un periodo di ammortamento compreso tra 5 e 6 anni?

(R) Ai sensi dell'art. 12, comma 6, ai portafogli di esposizioni creditizie con periodo di ammortamento compreso tra 5 e 6 anni, oltre eventuale preammortamento di 2 anni, saranno attribuiti 10 punti di premialità. Ai fini dell'attribuzione della premialità, è sufficiente che l'80% dei finanziamenti che compongono il portafoglio abbia durata compresa tra 5 e 6 anni, più 2 anni di eventuale preammortamento.

8-(D) Con riferimento all'art. 15 e), notiamo che l'esclusione delle esposizioni sconfinanti dalla definizione di default potrebbe compromettere l'idoneità della garanzia prestata dalla regione ad essere qualificata come strumento idoneo per la mitigazione del rischio di credito. Si rimanda, peraltro, al riguardo a pag. 13 delle technical standards di recente emanazione da parte dell'EBA e qui allegate per vostro pronto riferimento. Il paragrafo 7.2 richiama la verifica dei credit events previsti dal contratto (richiamando peraltro il cd. failure to pay) come elemento per la valutazione dell'organo di vigilanza sul rispetto del requisito del sostanziale trasferimento del rischio di credito.

(R) Ai fini dell'Avviso Tranching cover, le esposizioni scadute/sconfinanti e gli incagli soggettivi non rientrano nella definizione di finanziamento in default in quanto il ricorso al cash collateral risulterebbe eccessivamente anticipato (nel caso di scaduto, si potrebbe attivare il cash collateral al mancato pagamento di sole 3 rate mensili). La finalità dell'operazione è infatti quella di coprire le banche finanziatrici dal rischio di perdita, la quale si palesa in maniera evidente al momento dell'incaglio oggettivo.

9-(D) COMMENTI: - Circolare 263/2006: valutare l'opportunità di sostituire i riferimenti alla Circolare 263 con la definizione Disposizioni di Vigilanza, indicando con essa il regolamento UE 575/2013 e le disposizioni applicative di volta in volta emanate dai competenti organi;- Regolamento 800/2008: notiamo che tale regolamento scadeva il 31 dicembre 2013 (cfr. art. 45)- Regolamento n. 1998/2006 si veda commento precedente.

(R) L'avviso è stato trasmesso per la pubblicazione sul BURP nel mese di dicembre 2013. Per questo motivo sono riportati anche riferimenti normativi validi fino al 31 dicembre 2013. Alla luce di quanto sopra, si precisa che: la Circolare 263/2006 è stata sostituita dal 1° gennaio 2014 dalla Circolare Banca d'Italia 285/2013 che ha recepito il Regolamento 575/2013 per quanto riguarda i requisiti patrimoniali di primo pilastro delle banche; il Regolamento 1998/2006 relativo agli aiuti "de minimis" è stato sostituito dal Regolamento 1407/2013, valido fino al 31 dicembre 2020. Il periodo di applicazione del Regolamento 800/2008, invece, è stato prorogato dal Regolamento (UE) n. 1224/2013 fino al 30 giugno 2014.

10-(D) In relazione all'accordo convenzionale, all'art. 6.1., questo sembra prevedere la liquidazione in più tranche del Cash Collateral Junior. Su questo tema rileviamo come tale disposizione possa essere problematica, avvenendo la liquidazione del Cash Collateral Junior successivamente al termine della fase di Ramp-up, ossia quando il Portafoglio è stato costituito. Sarebbe più efficiente che il Cash Collateral Junior sia versato in un'unica soluzione, al fine di consentire alla banca erogante il trasferimento del rischio di credito e la conseguente riduzione della ponderazione fin dal giorno del trasferimento.

(R) Si conferma quanto disposto dall'art. 6.1 dell'Accordo Convenzionale.

*11-(D) Dovendo costituire un portafoglio finanziario, senza l'intervento dei Confidi, l'ammontare dei finanziamenti che la banca si impegna a costruire (da indicare nell'istanza di partecipazione alla gara) sarà complessivamente minimo di 37.500.000 ?*

(R) L'interpretazione è corretta.

*12-(D) A fronte di tale portafoglio, come sopra indicato, il Fondo interviene con la concessione di un Cash Collateral Junior pari alla tranche Junior, ovvero, pari al 10% dell'intero portafoglio, quindi pari ad 3.750.000?*

(R) Ai sensi dell'art. 6-bis dell'Avviso, l'intervento di Puglia Sviluppo S.p.A. è attuato attraverso la costituzione in pegno, mediante impiego delle risorse del Fondo, di un junior cash collateral in favore dell'originator, per un importo massimo pari alla parte garantita della tranche junior, ossia pari all'80% della tranche junior. L'art. 8, comma 4, dell'Avviso precisa che la copertura fornita dal Fondo per le perdite su tranches junior sarà pari all'80% della perdita registrata su ciascun finanziamento appartenente al singolo portafoglio di finanziamenti. Nella fattispecie proposta, a fronte di un portafoglio di 37.500.000, la tranche junior sarebbe pari ad e 3.750.000 e le risorse relative al junior cash collateral sarebbero pari ad 3.000.000,00.

*13-(D) In relazione all'escussione del pegno, nella misura pari all'80% della perdita registrata di ciascun finanziamento inserito nel portafoglio finanziario sopra ipotizzato, significherebbe che Puglia Sviluppo Spa concederebbe complessivamente per l'intero portafoglio una copertura max dell'8% ed il restante 92% del rischio è a carico della Banca?*

(R) L'interpretazione è corretta.

*14-(D) Limitatamente alla quota del 92% dell'intero portafoglio, il cui rischio è a carico della banca, è possibile acquisire garanzie reali e personali, senza vincoli dei valori cauzionali d'iscrizione?*

(R) Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g), dell'Avviso, il portafoglio di esposizioni creditizie può essere eventualmente assistito da garanzie tradizionali (reali e personali) e da garanzie concesse da soggetti istituzionali che non utilizzino risorse pubbliche, tenendo conto della possibilità per l'Originator di acquisire garanzie con riferimento alla tranche senior e alle quote relative al 20% della tranche junior e al 20% della tranche mezzanine. Con riferimento alla quota relativa al 20% della tranche junior (ed eventualmente al 20% della tranche mezzanine) rimasta a carico dell'originator, è possibile acquisire garanzie personali e/o reali nel rispetto della percentuale di retention (attualmente 5%) prevista dalle disposizioni di vigilanza prudenziale.

*15-(D) Quali sono le modalità di escussione del pegno, previste sia a seguito dell'inadempimento del singolo finanziamento e sia a seguito delle stime periodiche del tasso della perdita attesa (a fronte dei quali la banca procederà ad effettuare gli aggiustamenti proporzionali all'80%, in addebito o accredito del cash collateral Junior) ?*

(R) A seguito dell'inadempimento da parte dell'Impresa e successivamente alla declassazione e inserimento del Finanziamento (secondo le procedure del Finanziatore) quale Finanziamento in default (come definito nell'Avviso), il Finanziatore potrà procedere all'escussione del pegno, dandone comunicazione a Puglia Sviluppo mediante l'invio di una Comunicazione di Escussione. Trascorsi 60 giorni dalla data della predetta comunicazione senza che Puglia Sviluppo abbia formulato rilievi, il Finanziatore potrà procedere alla escussione del pegno, prelevando le somme ad esso spettanti. Il Finanziatore procederà all'escussione del pegno, entro 24 mesi dalla data in cui il Finanziamento viene classificato come Finanziamento in default, prelevando dal Cash Collateral Junior un importo corrispondente all'80% della Perdita subita su ciascun Finanziamento, come di volta in volta stimata. Il Finanziatore accrediterà o addebiterà ulteriormente il Cash Collateral Junior, nella proporzione di cui sopra, in funzione dell'aggiornamento dell'importo della Perdita. Successivamente ai prelievi di cui sopra, conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti, il Finanziatore dovrà pervenire al definitivo computo di una Perdita, cristallizzando l'importo della medesima. Il Cash Collateral Junior non potrà essere addebitato per una somma superiore all'80% dell'importo definitivo di ciascuna Perdita, e, pertanto, il restante 20% rimarrà a carico del Finanziatore. Per approfondimenti si rimanda all'articolo 4 escussione del pegno dell'Allegato C dello schema di Accordo Convenzionale SCHEMA DI PEGNO .

*16-(D) Sulle modalità di compilazione della Tabella 1, art. 12, comma 5, dell'Avviso, si prega di precisare: a. se il tasso da inserire nella colonna B della tabella si intende comprensivo delle commissioni di strutturazione. b. se ai fini del calcolo delle commissioni annue di strutturazione, le stesse debbano essere spalmate sulla durata media del finanziamento o sulla durata nominale totale del finanziamento.*

(R) L'operatore è tenuto ad indicare le condizioni economiche applicate al portafoglio, incluse le commissioni (vds. Art. 11, c. 1.2, lett. a). Le suddette condizioni sono espresse in termini di spread massimo rispetto al parametro di riferimento di cui all'art. 4, c. 1, lett. f). Pertanto lo spread massimo offerto dovrà essere comprensivo anche della componente delle eventuali commissioni di strutturazione del finanziamento.

*17-(D) Sulle modalità di redazione e conseguente valutazione delle offerte economiche, con riferimento agli elementi contenuti nell'allegato 4, sub 2), sub 3) e sub 4) che sono privi di valorizzazione, si chiede di precisare - in assenza di un criterio matematico che consenta l'assegnazione di un punteggio - cosa si intenda per maggiore apprezzamento. Non si rinviene infatti un indicazione analitica degli elementi e delle modalità di quotazione; conseguentemente, potrebbe non essere così immediata la comparazione tra le offerte.*

(R) A parità di punteggio complessivo attribuito ai sensi dell art. 12 dell Avviso, le offerte economiche oggetto di maggiore apprezzamento , con riferimento agli elementi contenuti nell allegato 4, sub) 2 e sub) 3, saranno preferite, in ordine di priorità.